



COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI
LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 23.03.1998

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina del servizio

In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30.12.1993 n. 63, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", il presente regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea che si svolgono nell'ambito territoriale del comune di Jesolo e dallo stesso autorizzati:

- il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a motore;
- il servizio di noleggio senza conducente, effettuato con natanti di qualsiasi tipo;
- il trasporto di cose per conto terzi, rimorchio e traino.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso alla normativa regionale citata, al codice della navigazione e relativi regolamenti di attuazione, alle leggi vigenti e ai provvedimenti amministrativi delle autorità competenti in materia.

Nel presente regolamento si intende per natante, in via generale ove non diversamente specificato, qualsiasi costruzione con propulsione a motore o a remi destinata al trasporto per acqua di persone o cose.

Art. 2 - Requisiti

L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento può essere rilasciata a cittadini italiani o a uno degli stati membri dell'unione europea risiedente in Italia, che abbia raggiunto la maggiore età, e che sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

- idoneità morale
- idoneità finanziaria
- idoneità professionale

Art. 3 - Idoneità morale

Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena

della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- b) sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero sia in corso nei suoi confronti, un procedimento per la dichiarazione di fallimento;
- c) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i casi sopraelencati il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

Art. 4 - Idoneità finanziaria

L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

Si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi, per un importo pari a lire 200.000.000 per il servizio di noleggio tipo "gran turismo" e lire 100.000.000 per tutti gli altri tipi di servizi.

Art. 5 - Idoneità professionale

Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, Istituito dalla provincia di Venezia presso la camera di commercio, Industria, artigianato, ed agricoltura di Venezia, e tenuto da quest'ultima.

Art. 6 - Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento, o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, articolato secondo le tipologie di servizio, indetto con la deliberazione della Giunta Comunale.

L'autorizzazione è valida per un singolo natante: è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sul medesimo natante, anche se rilasciate da autorità diverse.

Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, le modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, e sarà pubblicato per la durata di un mese tramite affissione dell'albo pretorio del Comune ed all'albo della provincia di Venezia.

La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie, saranno eseguite dalla Commissione di concorso di cui all'art. 8.

Art. 7 - Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Chi intenda partecipare al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente regolamento deve presentare domanda in carta legale, sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
- b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati dell'unione europea residente in Italia;
- c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- d) di possedere il requisito dell' idoneità finanziaria di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- e) di possedere il requisito dell' idoneità professionale di cui all'art. 5 del presente regolamento.
- f) Nel caso di imprese individuali o societarie, il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art.5 si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale, cui sia stata affidata in modo permanente ed effettivo la conduzione dell'impresa.
- g) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificata dal competente servizio ULSS o dal medico del lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente il servizio;
- h) di non avere liti o carichi pendenti con il comune di natura riguardante le sanzioni previste dal presente regolamento;
- i) la disponibilità di una sede per l'esercizio dell'attività sita in territorio comunale in caso di assegnazione;
- j) di non svolgere altra attività, in caso di assegnazione di autorizzazione al noleggio di natanti col conducente;
- k) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);
- l) il numero massimo di autorizzazioni per la cui assegnazione intende concorrere.

Alla domanda il richiedente deve allegare i seguenti documenti, in originale od in copia autenticata nelle forme previste dalla legge:

1. copia del tesserino del codice fiscale;
2. ogni altra documentazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri per la sua formazione indicati al successivo art. 9.

In caso di società, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante e corredata da:

1. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
2. certificazione attestante che la società non si trova sottoposta a procedure fallimentari;

3. statuto societario e, nel caso di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, dichiarazione congiunta che la società svolgerà esclusivamente tale servizio;
4. dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale.

Art. 8 - Commissione di concorso

La valutazione dei titoli viene effettuata dalla commissione Consultiva Comunale di cui l'art. 14 integrata da un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione Civile e Trasporti in concessione.

Per la partecipazione alle sedute di concorso sarà corrisposto ai componenti la commissione un gettone di presenza nella misura di L. 50.000, comprensiva del rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9 - Formazione delle graduatorie

Nella formazione delle singole graduatorie saranno tenuti presenti, tra l'altro, i seguenti criteri:

- L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale, nei casi di parità di punteggio, ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- anzianità di iscrizione nello specifico ruolo dei conducenti
- (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con massimo di 10 punti
- anzianità di presenza lavorativa nell'ambito dei servizi disciplinati dalla l.r. n. 63/93, in qualità di soggetto regolarmente inserito nella struttura di imprese autorizzate (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 30 punti);
- numero di licenze o autorizzazioni all'esercizio dei servizi disciplinati dalla l.r. n. 63/93, in corso di validità alla data di scadenza del bando, rilasciate al richiedente in qualità di titolare dell'impresa individuale, oppure a società di cui il richiedente sia socio (società di persone), socio accomandatario (società in accomandita semplice o per azioni), amministratore per tutti gli altri tipi di società, collaboratore (imprese familiari)(1 punto per ciascuna licenza o autorizzazione).

Nei casi di parità di punteggio, l'ordine nella graduatoria verrà determinato dall'anzianità anagrafica del richiedente.

La graduatoria avrà validità biennale.

L'assegnazione delle autorizzazioni a quanti utilmente inclusi nelle graduatorie avviene nel limite di una per ciascun richiedente, sino all'assegnazione di tutte le autorizzazioni messe a concorso.

Qualora il numero delle autorizzazioni da assegnare superasse il numero dei richiedenti utilmente inclusi nelle graduatorie, si procederà ad esaurimento, nel rispetto dell'ordine di graduatoria secondo quanto previsto al comma precedente e comunque sino alla concorrenza massima del numero di autorizzazioni richieste da ciascun concorrente.

Analogamente si procederà nel caso si verificassero disponibilità di autorizzazioni successivamente alla data del bando di concorso, entro i termini di validità delle graduatorie.

Art. 10 - Assegnazione delle autorizzazioni

Le graduatorie sono approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto, ed hanno validità biennale dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.

Entro centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre, a pena di decadenza, la documentazione di cui ai punti a), b), c), d), e), f), h) e) i) dell'art.7 nonché:

- 1) copia autentica della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, o della comproprietà con altri titolari di autorizzazione o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione corredata dalla dichiarazione che per il medesimo natante non è in corso alcun procedimento di rilascio di altra autorizzazione all'esercizio di analogo servizio ad altra autorità;
- 2) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento non operativo del natante, situato in territorio comunale, regolarmente concesso;
- 3) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi (solo per l'attività di noleggio con conducente) situato in territorio comunale, regolarmente concesso;
- 4) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa al natante di cui all'autorizzazione;
- 5) certificato di iscrizione al registro ditte di data non anteriore a tre mesi;
- 6) cauzione di L. 5.000.000 costituita a favore del comune nei modi previsti dalla legge;
- 7) dimostrazione del possesso del requisito di idoneità finanziaria;
- 8) assunzione con regolare contratto del personale eventualmente dipendente, unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla condotta del natante;

Entro centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione presso la camera di commercio per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione pena la sospensione della stessa.

Art. 11.- Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione

Le autorizzazioni sono rilasciate con atto del Sindaco, hanno validità quinquennale, rinnovabile a domanda per pari periodi dietro presentazione della documentazione attestante il permanere dei requisiti per rilascio, entro i due mesi precedenti la data di scadenza.

Contestualmente al rinnovo l'interessato deve presentare anche l'attestazione relativa all'idoneità fisica, accertata come all'art. 7 - 2° comma lett. f) - del presente regolamento e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione.

Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicati:

- il numero dell'autorizzazione;
- il soggetto titolare;
- la sede dell'impresa;
- la sede operativa nel territorio comunale;
- il termine entro il quale il titolare dovrà iniziare il servizio, non oltre i novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- la data di scadenza dell'autorizzazione o dei successivi rinnovi;
- la targa ed il nome del natante autorizzato;
- la data di scadenza dei certificati di navigabilità e le annotazioni di sicurezza rilasciate dalle autorità competenti;
- il proprietario del natante;
- l'armatore;
- l'eventuale rappresentante;
- gli estremi dell'eventuale contratto di locazione o comodato;
- l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati al rimessaggio ed all'assunzione del servizio;
- i periodi dell'anno in cui il servizio viene di norma svolto;
- eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.

Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione, entro dieci giorni su richiesta rivolta allo ufficio competente.

Ove il rinnovo dall'autorizzazione non venisse richiesto tempestivamente, il titolare non potrà esercitare il servizio autorizzato dopo la data di scadenza, sino a quando il comune non abbia provveduto al rinnovo.

L'autorizzazione è sottoposta a vidimazione annuale, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno. Qualora i certificati di navigabilità e le Annotazioni di sicurezza ivi indicati scadano prima della validità quinquennale prevista per l'autorizzazione dovrà essere presentata la nuova certificazione relativa al natante.

Alla ritardata vidimazione è applicata una sanzione amministrativa di L. 100.000; alla mancata vidimazione è applicata una sanzione di L. 400.000 per ogni anno di mancata vidimazione.

Solo per il trasporto di cose di cui al titolo III° del presente regolamento, ed esclusivamente a fini conoscitivi, allo atto del rilascio, del rinnovo e della vidimazione deve essere presentata una dichiarazione relativa alla tipologia delle merci prevalentemente trasportate;

Art. 12 - Trasferibilità dell'autorizzazione

Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso disegnata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

I casi e le modalità di trasferimento dell'autorizzazione sono disciplinati dall'Art. 20 della l.r. n. 63/93.

Art.13 - Soggetti esercenti: figure giuridiche

I titolari delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente Regolamento possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art.17 della L.R. n.63 del 30.12.1993.

E' consentito conferire la propria licenza o autorizzazione ad organismi previsti dall'art.17 comma 1° della L.R. n.63/93 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi medesimi.

Il conferimento è previsto previa presentazione all'Ufficio comunale competente dei seguenti documenti attestanti il possesso di specifici requisiti:

- a) informazione scritta in carta semplice del conferimento ad uno degli organismi di cui al comma precedente;
- b) certificato della CCIAA attestante l'attività di trasporto dell'organismo a cui è conferita la licenza o l'autorizzazione;
- c) copia del comodato registrato agli Atti Privati;
- d) copia della documentazione relativa al possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall'art.5 del presente Regolamento da parte del conducente del natante;
- e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la compagnia prende atto che il natante è condotto da più conducente;

L'Ufficio comunale competente dopo aver verificato la documentazione presentata predispone apposito atto che sarà rilasciato dal Dirigente del Dipartimento.

L'atto specificherà la data dell'inizio del conferimento e sarà ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà, nei casi previsti, la facoltà di richiedere il trasferimento.

Sarà altresì specificato che è conferito l'esercizio del servizio ferma restando in capo al conferente la titolarità della licenza o dell'autorizzazione.

Nella licenza o autorizzazione intestata al titolare saranno riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo.

La mancanza della documentazione o dei requisiti comporterà il diniego dell'atto del Dirigente del Dipartimento.

Art. 14 - Commissione Consultiva Comunale

Per l'esercizio della funzione consultiva in materia di trasporti in servizio pubblico non di linea è istituita presso il Comune una Commissione Consultiva ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 63/93, così composta:

- 1) il Dirigente del Dipartimento, che la presiede;
- 2) un rappresentante della provincia di Venezia;
- 3) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria;
- 4) un rappresentante delle associazioni di artigiani di categoria;
- 5) un rappresentante delle associazioni degli utenti;

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del comune.

Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la commissione un gettone di presenza nella misura prevista per i componenti il consiglio comunale, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

La commissione è tenuta ad esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate nel presente regolamento.

Le riunioni della Commissione sono valide se partecipano almeno 3 membri.

Nel caso di Commissari assenti ingiustificati consecutivamente per più di tre sedute il sindaco dispone la decadenza dandone comunicazione all'associazione di appartenenza.

TITOLO II

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO PERSONE

Art. 15 - Definizione del servizio

Il servizio di noleggio è effettuato con natanti a motore:

esso è rivolto all'utenza specifica, che avanza richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a viaggio e/o a tempo.

Lo stazionamento dei natanti avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili d'attracco, in concessione al vettore, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza, situati nel territorio comunale.

Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

Si ha noleggio quando il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un natante determinato uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto.

Art. 16 - Contratto di noleggio e trasporto

Per l'utilizzo del servizio deve essere stipulato un contratto secondo le norme del Codice della Navigazione (contratto di noleggio art. 384 e ssg.), da parte di singole persone fisiche o giuridiche o gruppi di persone.

E' consentita la stipulazione dei contratti di trasporto ai sensi dell'art. 396 e sgg. C.N., unicamente per i servizi effettuati in ossequio al divieto di cui all'art. 5 comma 3 della l.r. n. 63/93 e non interferenti con regolari linee di navigazione con obbligo di prova per iscritto, attraverso il rilascio di regolare biglietto anche per natanti a motore di stazza lorda inferiore alle 10 tsl.

Art. 17 - Tipologia dei servizi autorizzati

Il servizio di noleggio con conducente viene svolto secondo le seguenti tipologie, distinte sulla base della stazza lorda e del tipo di natante impiegato:

a) noleggio con natante a motore piccolo noleggio sino a 5 tsl portata fino a 20 persone

Granturismo A da 5 tsl fino a 25 tsl con

portata oltre 20 persone

Gran turismo B oltre 25 tsl

con portata oltre 20 persone

Può inoltre essere istituito un servizio di noleggio con imbarcazioni tipiche a motore, finalizzato ad escursioni turistiche.

Art. 18 - Numero e tipo dei natanti autorizzati

Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal comune viene stabilito per ogni tipo di servizio nel seguente contingente:

noleggio con natante a motore piccolo noleggio sino a 5 tsl portata fino a 20 persone n. 2

Gran turismo A da 5 tsl fino a 25 tsl

con portata oltre 20 persone n. 13

Gran turismo B oltre 25 tsl

con portata oltre 20 persone n. 0

imbarcazioni tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia riconosciute con l.r. 16.01.1996 n.1;

Art. 19 - Sede del titolare

La sede del soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere situata all'interno del territorio comunale, ed è indicata nell'autorizzazione.

Per sede del vettore si intende il punto di attracco del natante (pontile). La chiamata del servizio potrà essere acquisita sia presso il pontile sia presso altro luogo purché anch'esso in territorio comunale.

Art. 20.- Esercizio del servizio

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso.

Art. 21 - Acquisizione del servizio

L'acquisizione del servizio deve essere effettuata unicamente presso la sede del titolare dell'autorizzazione, sita nel territorio comunale, previa contrattazione personale o per via telefonica con stipula del previsto contratto per iscritto prima della partenza: l'imbarco iniziale dell'utenza deve avvenire unicamente al pontile concesso.

E' fatto divieto di imbarco di nuova utenza al di fuori del territorio comunale.

In caso di titolare di più autorizzazioni rilasciate dal medesimo comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, è consentito che il natante soste presso spazi pubblici, in attesa di chi lo ha noleggiato.

E' esplicitamente vietata qualsiasi forma di accaparramento di utenti singoli o gruppi presso gli approdi, anche attraverso l'opera di intermediatori, o comunque con iniziativa del vettore.

In deroga al divieto generale di cui al comma 2, è consentito l'imbarco di nuova utenza esterno al territorio comunale nel solo caso in cui il titolare presenti al comune che ha rilasciato l'autorizzazione una richiesta motivata e corredata dal nullaosta del comune nel cui territorio

intende svolgere servizio, indicando altresì le località di imbarco; in caso positivo, il comune che ha emanato l'atto provvede attraverso apposita annotazione trascritta sull'autorizzazione all'esercizio del servizio.

Art. 22 - Obblighi del titolare

Il titolare ha l'obbligo:

- a) di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo
- b) di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente Ufficio ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
- c) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
- d) di segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni ogni cambiamento del domicilio della sede facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione;
- e) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno il Comune possa ritenere necessario disporre;
- f) di vidimare annualmente, entro la fine di febbraio di ogni anno, l'autorizzazione; in caso di ritardata vidimazione si applica la procedura prevista all'art. 11.

Art. 23 - Obblighi dell'equipaggio

Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo:

- a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio e di esibire nella divisa un cartellino che contenga gli elementi di identificazione personale;
- b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari o agenti incaricati della polizia della navigazione o della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acqua;
- c) di non far salire sul natante persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;
- d) di non deviare di propria iniziativa del percorso inizialmente convenuto se non per motivi urgenti o di sicurezza;
- e) di non richiedere somme maggiori oltre a quelle fissate dalle tariffe, o quelle convenute in fase di contrattazione;
- f) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di legge in caso di trasporto malati contagiosi; in caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente i necessari buoni che attestino i servizi prestati;

g) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e trovandovi qualche oggetto dimenticato di cui non possa fare l'immediata sostituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'ufficio di polizia comunale.

Art. 24 - Sostituzione alla guida

Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante nei casi e con i modi previsti dall'art. 19 della l.r. n. 63: l'esercizio di analoga facoltà è consentito nei confronti del personale dipendente con mansioni di conducente. E' necessaria l'iscrizione nel ruolo per prestare attività di sostituto della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato; o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Il titolare di autorizzazione od il dipendente conducente non possono farsi sostituire per motivi di salute ed inabilità temporanea per più di centottanta giorni nell'anno solare e seicento giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione: tali limiti possono essere levati, per motivate e gravi necessità, fino a duecentoquaranta giorni nell'anno solare e ottocento giorni nel periodo di validità dell'autorizzazione.

Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, numero di giorni in sostituzione già fruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità dell'autorizzazione: verificato il sussistere delle condizioni previste, il comune provvede all'autorizzazione delle sostituzioni.

Art. 25 - Assenza dal servizio

Il servizio può essere sospeso per ferie del titolare o dei dipendenti, per un numero di giorni ragguagliato a trenta su base annua, calcolato per il periodo in cui il servizio è prestato obbligatoriamente nonché su motivata richiesta per esigenze legate all'utenza e alle condizioni ambientali.

Art. 26 - Pontili

Lo stazionamento del mezzo autorizzato avviene presso l'apposito pontile di attracco, privato o in concessione al titolare dell'autorizzazione ed in essa specificato, situato all'interno del territorio comunale, presso il quale avviene l'imbarco e può avvenire lo sbarco dei passeggeri.

Il pontile deve presentare un cartello, visibile dal lato terra e dal lato fiume, recante la dicitura " Comune di Jesolo - Servizio di noleggio con conducente" e la denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione: al medesimo pontile possono fare capo più natanti, anche appartenenti a soggetti diversi, titolari di autorizzazioni, nel qual caso il cartello deve indicare gli estremi di tutti gli autorizzati.

Le spese di costruzione e manutenzione del pontile privato sono a carico del titolare dell'autorizzazione che deve provvedere a mantenere il pontile in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri: Il comune si riserva di chiedere al titolare l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nel ambiente. Il pontile deve essere strutturato nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche onde consentire l'uso del servizio ai soggetti portatori di handicap, anche nel rispetto di quanto previsto dall'Art.21 della l.r. n.63/93.

Art. 27 - Sostituzione di natanti

E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione. Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un'altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art. 28 - Tariffe

Le tariffe di noleggio per le singole tipologie di servizio sono annualmente determinate dal Comune con deliberazione della Giunta, sulla base dei costi necessari all'attuazione del servizio, con individuazione di un minimo e di un massimo ai sensi dell'Art. 13 della l. 21/92.

Le tariffe devono essere affisse in modo visibile sui pontili e sui natanti, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima dei natanti, e alle indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.

Art. 29 - Reclami

In ogni pontile adibito a servizio di noleggio con conducente dovrà essere posizionato in modo ben visibile per l'utenza, un cartello indicante le modalità per la presentazione dei reclami.

In ogni natante dovranno essere riportate in modo ben visibile, le istruzioni relative alla possibilità di indirizzare reclami all'Amministrazione Comunale, nei confronti dei soggetti autorizzati, relativamente alle modalità di prestazione del servizio.

I cartelli di cui ai punti precedenti dovranno essere scritti in quattro lingue (italiano, inglese, tedesco e francese).

L'Amministrazione comunale provvederà a predisporre l'opportuna modulistica che sarà messa a disposizione dell'utenza su ogni natante.

Il sindaco entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste dalla l.r. n.63/93, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

Art. 30 - Utilizzo dei mezzi in servizio di linea

Previo nulla-osta rilasciato dal Comune ed assentito dall'autorità concedente i pubblici servizi di trasporto acqueo di linea, i natanti a motore autorizzati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi a quelli di linea, definiti tali da l'Autorità Concedente, con noleggio dei natanti da parte del relativo concessionario, in deroga a quanto disposto dall'Art. 5 comma 3 della l.r. n.63/93.

Art. 31 - Contrassegni

I natanti a motore in servizio di noleggio con conducente devono essere immediatamente identificabili dal pubblico, a tale scopo debbono recare come contrassegno:

- n. 2 fasce adesive di materiale speciale di colore rosso rifrangente, di altezza 7,5 cm e lunghezza non inferiore a 50 cm e non superiore a 100 cm;
- n. 2 targhe adesive a formato triangolare con lato di 34,5 cm in materiale come sopra, di colore rosso rifrangente con stemma del Comune, dicitura Noleggio - Comune di Jesolo, numero dell'autorizzazione con caratteri numerici di 60 mm di altezza.

I natanti in servizio di noleggio con conducente devono recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

TITOLO III

TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 32 - Definizione del servizio

Si definisce trasporto di cose per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un'altro.

Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natante a motore o a remi ed il servizio di rimorchio o di traino di natanti, sono assimilati al servizio pubblico non di linea.

Art. 33 - Modalità di esercizio

L'esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito dell'apposita autorizzazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, per ciascun natante impiegato.

Tale autorizzazione è riservata a coloro i quali abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica di natanti immatricolati per il trasporto merci, ove la portata prevale sul numero delle persone trasportate.

Le imprese esercenti trasporti di materiali speciali o sottoposti a disciplina speciale devono comunque essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui al comma primo.

Il contingente delle autorizzazioni al servizio di trasporto di cui al presente articolo viene fissato nel numero massimo di due. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare ogni anno la congruità di tale numero in relazione alle mutate esigenze del traffico merci.

Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo, nel numero massimo che deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione del natante indicato nell'autorizzazione.

Ai titolari di autorizzazioni è consentita la locazione senza conducente dei natanti autorizzati ad altri titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga espressamente l'indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga.

Ai titolari di autorizzazioni è consentito il noleggio con conducente dei natanti autorizzati ad altri titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga le seguenti clausole:

- a) indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga;
- b) il conducente deve essere dipendente dell'impresa noleggiatrice, o di essa titolare o contitolare;
- c) la responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce è posta a carico dell'impresa noleggiatrice;

d) il noleggiante risponde nei confronti del committente il trasporto di ogni azione dolosa o colposa del conducente che provochi perdita o avaria della merce, salvo rivalsa ai sensi del codice civile.

Alle autorizzazioni rilasciate per natanti di stazza lorda non superiore a 25 t.s.l. è imposta specifica prescrizione di divieto di esercizio del servizio di trasporto interno al Comune di Venezia, da annotarsi sull'atto con apposizione della dicitura: "La presente autorizzazione è subordinata alla prescrizione del divieto di effettuazione di servizi di trasporto interni al territorio del Comune di Venezia".

Art. 34 - Sostituzione di natanti

E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione secondo le modalità previste dall'art. 27.

Art. 35 - Caratteristiche del natante

I natanti adibiti al trasporto di cose per conto terzi devono:

- a) avere tutte le dotazioni prescritte dalle norme che disciplinano la navigazione interna;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
- c) essere muniti di due targhe metalliche di forma rettangolare, di cm 10 per cm 70, con scritte in nero su fondo rosso da apporre a poppa ed a prua vicino alla scritta di immatricolazione del natante, recanti le seguenti scritte:
 - numero dell'autorizzazione;
 - trasporto cose;
 - l'emblema del Comune.

Essi devono inoltre recare sulle fiancate la denominazione o sigla o ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 36 - Servizio di rimorchio e traino di natanti

Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante.

Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante mezzi a terra non meccanici.

Il servizio di rimorchio e traino per conto terzi può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.

I natanti adibiti al servizio di rimorchio devono avere caratteristiche e dotazioni conformi alla recente normativa: il numero delle autorizzazioni è fissato nel massimo di una.

TITOLO IV

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Art. 37 - Definizione del servizio

Si definisce trasporto in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dell'armatore del natante esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.

Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazioni, e la sua disciplina ed è contenuta nelle disposizioni del titolo V della l.r. 63/93 agli artt. 32/37.

Art. 38 - Servizio di noleggio senza conducente

Il servizio di noleggio di natanti senza conducente può essere effettuato con unità da lavoro per trasporti iscritte nei registri tenuti dall'Ispettorato di Porto.

Il servizio di noleggio di natanti senza conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, nei modi disciplinati dal titolo I.

Il numero massimo di autorizzazioni al noleggio di natanti senza conducente è stabilito nel seguente contingente:

- unità per trasporti in conto proprio trasporto di cose n.1.

Art.39.- Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente

Le unità destinate al noleggio devono essere mantenute in efficienza nonché risultare in regola con i documenti di bordo che le abilitano alla navigazione, e devono essere dotate dell'attrezzatura e delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

E' fatto divieto di locare unità non in perfetto stato di efficienza o prive delle previste dotazioni di sicurezza o i cui documenti siano scaduti o scadano nel periodo di validità del contratto di locazione.

E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite dei titoli eventualmente prescritti per la condotta dei mezzi stessi: le unità che hanno l'obbligo di avere a bordo, oltre al conduttore abilitato, anche altro personale di equipaggio, possono essere locate esclusivamente con il regolare equipaggio imbarcato.

Il noleggiante-armatore può adibire il natante al trasporto di persone solo se lo stesso sia fornito della licenza di navigazione e delle dotazioni previste dal Codice della Navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Il noleggiante-armatore, pena la revoca delle autorizzazioni deve accertarsi che il noleggiatore non utilizzi il natante per attività diverse dal trasporto in conto proprio.

E' vietato al noleggiatore, pena le sanzioni previste dal titolo V° del presente regolamento, impiegare nel trasporto di persone o cose per conto terzi, il natante abilitato al servizio di noleggio senza conducente.

Al servizio di noleggio senza conducente si applicano per quanto non previsto nel presente articolo, le norme che disciplinano il trasporto in conto proprio.

Art. 40 - Registro di noleggio senza conducente

Il noleggiante prima di iniziare l'attività autorizzata, deve predisporre un registro con le pagine numerate e vidimate dall'ufficio comunale competente che attesta del numero delle pagine nell'ultimo di esse, nel quale deve di volta in volta:

- a) trascrivere per ogni singolo noleggio e per ogni singola unità noleggiata:
 - cognome, nome, data e luogo di nascita del noleggiatore;
 - estremi del documento di riconoscimento presentato;
 - estremi del titolo professionale o della patente di abilitazione, ove richiesti;
- b) far sottoscrivere al singolo noleggiatore una dichiarazione da cui risulti che lo stesso è a conoscenza delle disposizioni che regolano il noleggio ai fini della sicurezza, della navigazione e degli usi pubblici nelle acque in cui deve essere impiegata l'unità.

A cura del noleggiante, il registro dovrà essere sottoposto al visto dell'ufficio comunale servizio di Polizia Amministrativa competente.

Il registro va conservato presso la sede del noleggiante per un periodo di cinque anni, e deve essere esibito in ogni momento ai funzionari comunali e agli addetti alla vigilanza ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 63/93.

Per i reclami vale quanto previsto all'art. 29, in quanto compatibile.

Art. 41 - Contrassegno per i natanti in servizio di noleggio senza conducente

Le unità adibite al noleggio devono portare, in posizione ben visibile ai lati dello scafo, in aggiunta ai segni di identificazione previsti, una targa riportante le seguenti indicazioni:

- estremi dell'autorizzazione;
- portata massima di persone o cose.

Esse devono inoltre recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 42 - Sospensione, revoca, decadenza, dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente quando il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate agli Enti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;
- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
- f) non applica le tariffe in vigore;
- g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- h) supera del 25% i limiti di velocità imposti allo specifico tipo di natante e servizio;
- i) non presenta il certificato di iscrizione al registro ditte rilasciato dalla Camera di Commercio prima dell'inizio dell'attività.

La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi.

La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata dalle infrazioni previste al comma 1, compiute nell'arco di un anno.

Il sindaco segnala alla competente attività di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.

La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti.

Nel caso di conducenti valgono, per quanto compatibili, i divieti indicati dal comma 1; in questo caso il Comune comunicherà il nominativo alla Provincia di Venezia al fine di richiedere sospensione e/o revoca dell'iscrizione a ruolo.

Art. 43 - Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

Verificatesi uno dei casi previsti dall'art.42, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni. (S. Donà ha tolto la parola "verbale", che per altro compare nel testo della legge regionale).

Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

Art. 44 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a. da L.500.000 - a L.2 milioni in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione;
- b. da L. 100.000 - a L. 400.000 - in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- c. da L. 200.000 - a L.800.000 - in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.

Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett. a) la sanzione viene irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

Art. 45 - Confisca e sequestro

Alla violazione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24.11.1981, n.689.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Documentazione obbligatoria

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le Autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti dalle vigenti leggi, la seguente documentazione:

- a. originale o copia autentica dell'atto di autorizzazione;
- b. titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conduttori;
- c. documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo;
- d. autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente;
- e. copia del contratto di noleggio o trasporto ove prescritto;
- f. modulistica per i reclami.

Art. 47 - Rideterminazione dei contingenti

Il Consiglio Comunale sentita la Commissione consultiva comunale, si riserva eventuali valutazioni annuali sulla congruità dei contingenti delle autorizzazioni fissate dagli articoli 18, 33, 36 e 38 del presente Regolamento, sulla base di essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni relative al traffico acqueo pubblico e privato, nonché delle mutate necessità di trasporto nei diversi servizi.

Ogni eventuale variazione dei predetti contingenti, preceduta da apposita conferenza di servizi tra la Provincia di Venezia e i Comuni gravitanti in ambito lagunare, costituisce variante al presente regolamento.

Art. 48 - Caratteristiche tecniche dei mezzi

In relazione alle esigenze di tutela delle vie d'acqua navigabili potranno essere prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente, sentita la Commissione Consultiva Comunale e sentiti gli indirizzi delle altre amministrazioni interessate o competenti, particolari limitazioni alla potenza e conformazione degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.

Con le medesime modalità e procedure, per i mezzi operanti nei servizi di trasporto di cui al presente regolamento il Comune potrà prescrivere la dotazione di dispositivi per il controllo della velocità, i cui costi relativi ad acquisto ed installazione saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.

Nel caso vengano determinate le prescrizioni tecniche di cui ai commi precedenti, il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione del natante è condizionato alla presenza della

documentazione relativa alla dimensione e conformazione dello scafo e del propulsore, per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle vie acque interessate.

Art. 49 - Conversione di precedenti autorizzazioni regionali

In fase di prima applicazione della l.r. n. 63/93, il comune provvederà a rilasciare in via prioritaria le autorizzazioni già rilasciate dalla Regione Veneto e assegnate al Comune di Jesolo, con punto di approdo situato nel territorio comunale, entro il limite di autorizzazioni rilasciabili per il singolo servizio o tipo di servizio esercitato, verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti da parte dei soggetti già titolari e dei natanti già autorizzati, fatta eccezione per il requisito dell'idoneità professionale e finanziaria, sino alla nuova scadenza.

A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari delle suddette autorizzazioni regionali con punto di approdo situato nel territorio comunale dovranno presentare istanza documentata, contenente l'originale o la copia conforme della precedente autorizzazione, i dati del natante impiegato e allegando la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti.

Nel caso le richieste di autorizzazione siano relative ad un numero di autorizzazioni eccedenti il contingente approvato, le stesse saranno rilasciate in soprannumero indipendentemente dal numero massimo previsto. Pertanto, in caso di cessazione di autorizzazione per qualsiasi motivo non si provvederà al loro reintegro fino a quando non si andrà al di sotto del contingente fissato.